



# COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE VII

### *TRIBUTI ED ENTRATE LOCALI*

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>Oggetto:</b>	<b>MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI APPROVATO CON DEL. C.C. N. 7 DEL 16.02.2026</b>
-----------------	---

#### **PREMESSO CHE:**

- la L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi da 102 a 110, ha reintrodotto per gli Enti Territoriali la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- tale facoltà consente di prevedere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi per i contribuenti che provvedano al pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dall'Ente;
- la scelta di adottare tale misura deve rispondere a criteri di economicità, efficacia e rispetto degli equilibri di bilancio, mirando prioritariamente al recupero dei crediti di difficile esigibilità;
- la proroga consiste nel prolungare il termine inizialmente fissato per il giorno 30/04/2026 al 31/07/2026;

#### **VISTI:**

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare generale per la disciplina delle proprie entrate;
- lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), i cui principi devono essere osservati nella definizione dei regolamenti tributari locali;
- lo schema di regolamento predisposto dagli Uffici competenti, in linea con quello redatto dalla Fondazione IFEL - ANCI, che recepisce le novità della Legge di Bilancio 2026 e fornisce una struttura organica per l'attuazione della misura;

## **CONSIDERATO CHE:**

- l'adozione della definizione agevolata richiede una valutazione degli effetti finanziari, con particolare riferimento all'adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e alla necessità di garantire la neutralità o il miglioramento degli equilibri di bilancio attraverso l'incasso di somme altrimenti difficilmente riscuotibili;
- l'atto regolamentare deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con il nuovo termine per l'adempimento;

## **CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- l'attuale contesto socio-economico suggerisce l'adozione di strumenti volti a facilitare il regolarizzarsi delle posizioni debitorie dei contribuenti, garantendo al contempo all'Ente l'acquisizione certa e immediata di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva o pendenza di lite;
- la definizione agevolata rappresenta un efficace strumento di deflazione del contenzioso tributario, permettendo di ridurre i costi legali e amministrativi connessi alla gestione delle controversie e alle procedure esecutive;
- l'operazione mira a incrementare l'indice di riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli di più remota formazione, migliorando i flussi di cassa e riducendo nel medio termine la necessità di accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, prevista dal regolamento, non costituisce un danno erariale in quanto finalizzata a massimizzare il recupero della quota capitale e delle spese di notifica/esecutive, che altrimenti risulterebbero di incerta riscossione;
- la definizione agevolata garantisce l'incasso della quota capitale, riducendo le incertezze legate alla solvibilità dei debitori nel lungo periodo;
- la scelta dell'Ente risulta inoltre conforme al piano di rientro cui lo stesso è sottoposto, ai sensi dell'articolo 268 del TUEL, approvato con Decreto del Ministro dell'Interno del 18/12/2023, il quale in materia di entrate espressamente prevede "l'incremento della riscossione dell'entrate" nonché "il miglioramento della riscossione";
- l'operazione non pregiudica gli equilibri finanziari dell'Ente, poiché gli stanziamenti relativi alle sanzioni e agli interessi oggetto di stralcio sono, per loro natura, di incerta riscossione e solitamente già coperti da adeguati accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE); di contro l'incasso della quota capitale genererà, una disponibilità di cassa positiva;
- inoltre l'approvazione del presente regolamento si pone in linea con i principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente, così come previsto dallo Statuto del Contribuente;
- numerosi contribuenti come pure tantissimi Professionisti (Avvocati e Dott. Commercialisti) hanno manifestato interesse nell'aderire alla procedura agevolata per sanare le posizioni proprie e dei propri assistiti, ma necessitano di ulteriori tempi per la presentazione delle domande e per il perfezionamento dei pagamenti;

- la proroga dei termini consentirebbe un maggiore accesso alla misura, con effetti positivi sulle entrate dell'Ente e sulla riduzione del contenzioso;

## **SI FA PRESENTE CHE**

La proposta nasce dalla volontà di offrire un concreto sostegno ai cittadini, alle famiglie e alle attività economiche del territorio comunale che, nonostante le difficoltà economiche ancora persistenti, intendono regolarizzare la propria posizione tributaria nei confronti dell'Ente.

La proroga della definizione agevolata rappresenta un atto di responsabilità istituzionale -amministrativa e di vicinanza concreta alla cittadinanza, finalizzata a:

- favorire la più ampia adesione dei contribuenti;
- incentivare il recupero delle entrate comunali senza aggravare il peso economico sui cittadini;
- ridurre il contenzioso tributario;
- rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione comunale e comunità locale.

## **ACQUISITI:**

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ed Entrate Locali;
- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, acclarati al protocollo generale dell'Ente con il n. 4564 del 05.02.2026 in atti ;

## **PROPONE DI DELIBERARE**

Per i motivi esposti in premessa, la modifica del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali approvata con Delibera n 7 del 16/02/2026 composto da n. 16 articoli, prorogando quindi la data di Adesione alla Definizione Agevolata dal 30/04/2026 al 31/07/2026 e la data per il versamento in unica soluzione dal 31/07/2026 al 31/10/2026

**DI MODIFICARE**, quindi, il testo:

- **1. Dell' Articolo 2** il comma 6 del regolamento è sostituito dal seguente testo:

*Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata*

6. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il 31/07/2026, comunica, nei successivi dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

- **2. Dell' Articolo 3** il comma 2 lettera "a" e "b" è sostituito dal seguente testo:

*Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata*

a) versamento unico: entro il 31/10/2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di 24 rate mensili per importi fino a € 6.000,00, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31/10/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 31 di ciascun mese solare a decorrere dal 2026;

- **3. Dell' Articolo 11** il comma 1 lettera "a, b e c" sono sostituiti dal seguente testo:

*Articolo 11 – Perfezionamento della regolarizzazione*

- a) versamento unico dell'importo dovuto entro il 31/10/2026;
- b) ovvero, versamento nel numero massimo di 24 rate mensili per importi fino a € 6.000,00, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31/10/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 31 di ciascun mese solare a decorrere dal 2026;
- c) ovvero, versamento nel numero massimo di 36 rate mensili per importi superiori a € 6.000,01, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31/10/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 31 di ciascun mese solare a decorrere dal 2026.

**- 4. Dell' Articolo 14 comma 1, 2 lett. A, b e c come segue:**

*Articolo 14 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata*

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 13, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 31/07/2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 31/10/2026;
- b) ovvero, nel caso di importi superiori ad euro 6.000,00, versamento nel numero massimo di 24 rate mensili, la prima di importo pari al 10% di quello dovuto per la prima annualità oggetto di definizione, con scadenza al 31/10/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 31 di ciascun mese solare a decorrere dal 2026;
- c) ovvero, nel caso di importi superiori ad euro 6.000,01, versamento nel numero massimo di 36 rate mensili, la prima di importo pari al 10% di quello dovuto per la prima annualità oggetto di definizione, con scadenza al 31/10/2026 (*indicare la scadenza della prima rata*) e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 31 di ciascun mese solare a decorrere dal 2026;

- **DI STABILIRE** che il regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ai sensi di legge.
- **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Tributi ad attivare tutte le attività di competenza per assicurare la massima diffusione della misura e per la predisposizione della modulistica necessaria all'adesione dei contribuenti.
- **DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione, a fini statistici

Successivamente, con separata votazione, riportante il seguente risultato

- **di dichiarare** la stessa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 del TUEL, allo scopo di assicurare l'immediata applicabilità delle misure previste-



# COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

**MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI APPROVATO CON DEL. C.C. N. 7 DEL 16.02.2026**

<p>Il Responsabile del Settore competente, per quanto riguarda la <b>regolarità tecnica</b>, ha espresso parere <b>FAVOREVOLE</b> ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.</p> <p>Gioia Tauro, 25.05.2026</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII TRIBUTI ED ENTRATE LOCALI F.to Dott. Rocco VITETTA</p>
<p>Il Responsabile del Settore competente, per quanto riguarda la <b>regolarità contabile</b>, ha espresso parere <b>FAVOREVOLE</b> ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.</p> <p>Gioia Tauro, 25.05.2026</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE II Economico - Finanziario F.to Dr.ssa Mirella DE VITA</p>